

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Veneto
PEC: ve0220000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Venezia
PEC: ve0550000p@pec.gdf.it

Alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto
PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

Per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
PEC: dait.prot@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Segretario Generale
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
PEC: dipps001.0000@pecps.interno.it
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ispettorato Generale di Amministrazione
PEC: iga@pec.interno.it

Al Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale competente in materia di sicurezza stradale, infrastrutture stradali e dispositivi di controllo

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, [REDACTED]
[REDACTED] recapito telefonico 339 8552498, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, espone quanto segue.

Ai fini del presente procedimento, chiede che ogni comunicazione, avviso e notificazione sia effettuata esclusivamente al domicilio digitale PEC altvelox@legalmail.it.

Il presente esposto-denuncia viene depositato quale integrazione delle precedenti iniziative già trasmesse da Altvelox in relazione all'impianto di rilevamento automatico della velocità installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, al km 15+750, direzione Treviso, e riguarda il fatto nuovo costituito dalla sua annunciata e, secondo le notizie pubblicate, avvenuta riattivazione dal 4 luglio 2026.

La vicenda non riguarda una generica contestazione dell'uso degli strumenti di controllo della velocità. Riguarda, molto più concretamente, la possibile riattivazione di un sistema sanzionatorio automatico fondato su un'apparecchiatura per la quale, allo stato degli atti conosciuti da questa Associazione, non risulta prodotto alcun autonomo decreto

ministeriale di omologazione, distinto dalla mera approvazione ministeriale già richiamata nei precedenti atti.

Premessa sulla rilevanza economica, contabile e pubblica della vicenda

La presente segnalazione trae origine dalla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, lungo una delle principali arterie di collegamento verso le località balneari veneziane di Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, caratterizzata da rilevanti flussi veicolari stagionali e da una evidente incidenza economica per il bilancio dell'ente.

La questione non può essere ridotta alla sola legittimità dei singoli verbali. Il caso Meolo presenta infatti un profilo economico-contabile particolarmente rilevante, poiché lo spegnimento dell'impianto era stato disposto dopo il contenzioso sorto sulla mancata omologazione dell'apparecchiatura e dopo l'accoglimento di ricorsi da parte del Giudice di pace. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Comune aveva assunto la decisione in autotutela proprio per evitare di esporsi a ulteriori ricorsi e a un possibile danno erariale, essendo emersa la criticità derivante dall'utilizzo di un misuratore approvato ma non omologato. La medesima ricostruzione riferisce che nel 2024 le multe per velocità elevate a Meolo sarebbero state 26.298, dato che rende evidente la dimensione finanziaria della vicenda e la rilevanza delle entrate collegate al funzionamento dell'impianto.

La stampa locale ha inoltre riferito che il tema degli autovelox spenti per evitare effetti negativi sui bilanci comunali riguarderebbe non solo Meolo, ma anche altri Comuni del territorio, con rischi connessi a ricorsi, restituzione delle somme, spese legali e possibile danno erariale. Viene indicato che, nel caso di Meolo, l'impianto sulla Treviso Mare sarebbe stato disattivato dopo dieci sentenze sfavorevoli nel solo 2024, tutte legate alla contestazione della mancata omologazione del dispositivo. La vicenda è quindi già stata rappresentata pubblicamente come un problema non soltanto sanzionatorio, ma anche di

sostenibilità economica degli accertamenti e di possibile esposizione delle amministrazioni a passività future.

In tale contesto, la riattivazione dell'autovelox assume rilievo ancora più delicato. Se un impianto prima spento per evitare l'aggravamento del contenzioso e il rischio di danno erariale viene successivamente riaccessso senza rendere disponibile un autonomo decreto di omologazione, senza produrre una nuova istruttoria aggiornata sull'incidentalità e senza chiarire i rapporti economici con l'ente gestore della strada o con eventuali soggetti privati coinvolti, il problema non riguarda soltanto gli automobilisti destinatari dei verbali. Riguarda la correttezza delle entrate iscritte a bilancio, la prudenza amministrativa, la gestione dei flussi finanziari, l'eventuale ripartizione dei proventi e la possibile formazione di nuove passività per rimborsi, annullamenti, soccombenze e spese legali.

Occorre inoltre evidenziare che la stessa narrazione pubblica utilizzata per giustificare l'impianto presenta un profilo da verificare con particolare attenzione. Da un lato, viene richiamato l'elevato traffico della S.R. 89 quale arteria di accesso alla direttrice della Treviso Mare; dall'altro, secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, dopo l'installazione dell'autovelox non si sarebbero verificati sinistri gravi e sarebbe stato addirittura riferito che non si sarebbe verificato "neppure un tamponamento" nell'area interessata. Tale dato, proprio se ritenuto vero dall'Amministrazione, impone di verificare quale sia stata l'incidentalità effettiva durante il periodo di spegnimento dell'impianto e se la riattivazione del 2026 sia stata preceduta da una reale analisi aggiornata, o se sia stata sorretta da motivazioni generiche, risalenti o comunque non più attuali.

La presente segnalazione chiede quindi di accertare se la riattivazione dell'autovelox sia stata disposta nell'interesse effettivo della sicurezza stradale, sulla base di dati aggiornati, verificabili e riferiti al tratto specifico, oppure se la ripresa dell'attività sanzionatoria abbia avuto anche una rilevante funzione di ripristino di entrate comunali venute meno a seguito dello spegnimento. Tale verifica appare necessaria anche alla luce del fatto che un sistema capace di generare decine di migliaia di verbali annui, se privo di titolo tecnico pienamente conforme o fondato su presupposti istruttori non attuali, può trasformarsi da misura di

prevenzione in fonte di rischio contabile per l'ente e di pregiudizio economico per i cittadini.

1. Fatto

Altvelox aveva già segnalato alle Autorità competenti l'utilizzo dell'apparecchiatura Autoscan Speed installata dal Comune di Meolo sulla S.R. 89 "Treviso Mare", al km 15+750, direzione Treviso, indicata negli atti pregressi come matricola 2022.0045 e collegata al decreto dirigenziale MIT n. 356 del 18 agosto 2021, qualificato come decreto di approvazione.

Allo stato degli atti conosciuti e già trasmessi, non risulta prodotto un distinto decreto ministeriale di omologazione del dispositivo concretamente installato, riferibile al modello, al prototipo, alla matricola e all'esemplare in uso sulla S.R. 89 "Treviso Mare". La differenza tra approvazione e omologazione non costituisce un profilo meramente nominale, ma incide direttamente sull'efficacia probatoria dell'accertamento automatico della velocità ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, in coordinamento con l'art. 45 del medesimo Codice e con l'art. 192 del regolamento di esecuzione.

Né può ritenersi sufficiente il generico richiamo al decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026 in materia di omologazione, verifiche e tarature degli strumenti di accertamento della velocità. Allo stato, risulta pubblicamente documentata la firma del decreto da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non risulta indicata, né prodotta dagli enti interessati, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con i relativi estremi di efficacia. Il comunicato ministeriale del 9 giugno 2026 dà conto della sottoscrizione del provvedimento, non della sua entrata in vigore mediante pubblicazione.

In ogni caso, anche ove il decreto fosse stato successivamente pubblicato, esso non potrebbe essere invocato quale sanatoria generalizzata o omologazione d'ufficio di apparecchiature già installate e già utilizzate in forza di meri decreti di approvazione, in assenza di una espressa base normativa primaria e di un procedimento tecnico-

amministrativo riferibile al singolo modello, al prototipo e all'esemplare concretamente in uso. Diversamente, si attribuirebbe a un atto amministrativo o regolamentare un effetto retroattivo e automaticamente sanante non previsto dalla disciplina primaria, con incidenza diretta su accertamenti sanzionatori, entrate di bilancio, ricorsi pendenti, eventuali rimborsi e possibili profili di danno erariale.

La tesi, pubblicamente sostenuta o comunque prospettata anche dal Sindaco di Meolo, secondo cui il decreto ministeriale del 9 giugno 2026 consentirebbe di considerare automaticamente regolari o omologati dispositivi già approvati, deve pertanto essere oggetto di specifica verifica documentale. Non basta richiamare un decreto firmato, né invocare una presunta equiparazione generalizzata tra approvazione e omologazione: occorre produrre il titolo di omologazione effettivamente riferibile all'apparecchiatura installata, con indicazione degli estremi, del modello, del prototipo, della matricola e della corrispondenza tecnica dell'esemplare utilizzato dal Comune di Meolo.

Sul punto si richiamano l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, l'art. 45 del medesimo Codice, l'art. 192 del regolamento di esecuzione, nonché l'orientamento della Corte di Cassazione, tra cui Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 19732 del 17 luglio 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 26315 del 9 ottobre 2024, oltre alle ulteriori pronunce successive già richiamate negli atti di Altvelox.

2. La precedente sospensione dell'impianto

Dalle notizie pubblicate nel mese di aprile 2025 e già oggetto di attenzione da parte di Altvelox risulta che il Comune di Meolo aveva sospeso l'utilizzo dell'autovelox sulla Treviso Mare a seguito del contenzioso sorto in materia di omologazione, dei ricorsi proposti dagli automobilisti e delle decisioni sfavorevoli intervenute in sede giudiziale.

Tale circostanza assume rilievo essenziale sotto il profilo soggettivo. La sospensione dell'impianto dimostra che l'Amministrazione comunale era pienamente consapevole della

criticità giuridica relativa alla distinzione tra apparecchiature approvate e apparecchiature omologate. Non si tratta quindi di una questione nuova, improvvisa o imprevedibile. L'Amministrazione conosceva il problema, lo aveva pubblicamente rappresentato e aveva adottato una misura prudentiale.

3. Il fatto nuovo: riaccensione dal 4 luglio 2026

In data 4 luglio 2026 è stata pubblicata la notizia della riaccensione dell'autovelox sulla S.R. 89 "Treviso Mare", nel territorio del Comune di Meolo, in coincidenza con l'esodo estivo. Secondo la ricostruzione giornalistica, l'impianto, in funzione dal 2022 e fermo da tempo per il contenzioso nazionale in materia di omologazione, sarebbe stato riattivato a seguito del decreto ministeriale firmato il 9 giugno 2026.

Sempre secondo quanto riportato dalla stampa, il Sindaco avrebbe sostenuto che il decreto ministeriale consentirebbe la riattivazione del dispositivo in quanto apparecchiatura recente, successiva al 2017, e quindi considerabile al pari degli apparecchi omologati. Sarebbe stata inoltre pubblicata una determina, a firma del Comandante della Polizia Locale, volta a riattivare il dispositivo fisso di rilevazione della velocità.

Questa ricostruzione, ove confermata, impone un accertamento urgente, perché l'eventuale riattivazione dell'impianto non può fondarsi su dichiarazioni giornalistiche, su formule amministrative generiche o su interpretazioni estensive di un decreto ministeriale non ancora compiutamente verificato nella sua pubblicazione, nel suo testo integrale, nei suoi allegati, nella sua portata temporale e nella sua eventuale compatibilità con la disciplina primaria.

Il decreto ministeriale firmato il 9 giugno 2026, anche ove pubblicato e vigente, non può essere trattato come una sanatoria automatica di apparecchiature precedentemente approvate ma non omologate, né può trasformare retroattivamente un titolo di approvazione in un decreto di omologazione riferito all'esemplare concretamente installato.

Se l'Amministrazione ritiene il contrario, deve produrre il decreto di omologazione, il titolo tecnico applicato, il provvedimento ministeriale invocato, la documentazione di corrispondenza tra prototipo e matricola installata, le verifiche tecniche, la taratura, i verbali di funzionalità e ogni atto istruttorio posto a fondamento della riattivazione.

Richiamare genericamente un decreto ministeriale non equivale a dimostrare la legittimità dell'accertamento. Diversamente, si attribuirebbe a un mero comunicato o a un richiamo generico a un decreto non prodotto un effetto sanante non previsto dalla legge, con conseguente elusione della distinzione tra approvazione e omologazione e con riflessi diretti sulla legittimità degli accertamenti e sulla gestione delle relative entrate.

4. Diffida Altvelox del 4 luglio 2026 e mancato riscontro

In data 4 luglio 2026 Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada trasmetteva al Comune di Meolo, alla Prefettura di Venezia, alla Sezione Polizia Stradale di Venezia e a Veneto Strade S.p.A., con invio per conoscenza anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, formale invito-diffida urgente avente ad oggetto la riattivazione dell'apparecchiatura autovelox installata sulla S.R. 89, altezza km 15+750, nel territorio del Comune di Meolo, con contestuale istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Con tale atto l'Associazione chiedeva, entro il termine urgente di 24 ore, di confermare o smentire se fosse stata disposta, autorizzata, programmata o già eseguita la riattivazione dell'apparecchiatura destinata al rilevamento automatico della velocità, dopo il periodo di sospensione collegato al noto contenzioso nazionale in materia di omologazione degli autovelox.

La diffida non aveva contenuto generico, né finalità esplorativa. Venivano richiesti atti puntuali e già formati, o comunque necessariamente presupposti alla riattivazione di un impianto sanzionatorio fisso: il provvedimento amministrativo di riattivazione o messa in

esercizio, il modello esatto dell'apparecchiatura, la matricola, il luogo di installazione, la direzione di marcia controllata, il soggetto proprietario o gestore, il decreto prefettizio richiamato, il decreto ministeriale di omologazione distinto da eventuali decreti di mera approvazione, la documentazione tecnica attestante la corrispondenza dell'esemplare installato al prototipo omologato, i certificati di taratura, le verifiche di funzionalità, gli eventuali pareri acquisiti da Prefettura, Polizia Stradale, Ministero dell'Interno, MIT o MIMIT, nonché la documentazione istruttoria sull'incidentalità del tratto e sulla proporzionalità della misura.

Altvelox chiedeva inoltre di chiarire se l'Amministrazione intendesse procedere all'elevazione di nuovi verbali mediante detta apparecchiatura e, in caso affermativo, con quale titolo tecnico-giuridico ritenesse superato il requisito dell'omologazione richiesto dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, dall'art. 45 del medesimo Codice, dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e dalla giurisprudenza di legittimità.

Alla data del presente esposto non è ancora pervenuto un riscontro alla richiesta urgente formulata il 4 luglio 2026. Pur non essendo ancora decorsi i termini ordinari previsti per la conclusione del procedimento di accesso, l'assenza di un'immediata comunicazione assume rilievo esclusivamente in considerazione dell'annunciata ripresa dell'attività sanzionatoria e della conseguente emissione di nuovi verbali.

Tale mancato riscontro assume rilievo specifico nel presente esposto-denuncia, poiché gli enti destinatari erano stati formalmente posti a conoscenza delle criticità giuridiche e tecniche già contestate, nonché della necessità di documentare preventivamente la conformità dell'apparecchiatura e della postazione prima dell'eventuale emissione di nuovi verbali. In assenza di risposta, permane il dubbio che la riattivazione sia stata disposta senza rendere verificabili i presupposti essenziali dell'attività sanzionatoria, con possibile pregiudizio per gli utenti della strada destinatari degli accertamenti e con conseguente necessità di acquisizione degli atti da parte degli organi accertatori in indirizzo e, ove emergano elementi di rilevanza penale, da parte della competente Autorità giudiziaria.

5. Violazione o elusione del D.M. 11 aprile 2024

Il D.M. 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, disciplina le modalità di collocazione e di utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada.

Le disposizioni si applicano sia alle nuove installazioni sia ai dispositivi, alle postazioni e ai sistemi già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. L'art. 6 prevede che gli impianti già installati, qualora non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell'Allegato A, debbano essere adeguati entro dodici mesi e che, decorso inutilmente tale termine, debbano essere disinstallati sino all'avvenuto adeguamento.

Per le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, comprese le strade extraurbane secondarie, l'individuazione dei tratti sui quali è consentito il controllo a distanza compete al Prefetto e richiede la ricorrenza di una o più delle condizioni indicate dall'Allegato A. Tali condizioni consistono nell'elevato livello di incidentalità, documentato mediante un'accurata analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti verificatisi nel quinquennio precedente, con specifico riferimento alla velocità quale causa principale o concausa; nella documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata per le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico; oppure nella presenza di velocità operative mediamente superiori ai limiti vigenti.

Con decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, efficace dal 29 maggio 2025, il Prefetto di Venezia ha revocato i precedenti provvedimenti prot. n. 66412 del 5 agosto 2022 e prot. n. 10643 del 6 febbraio 2024, approvando un nuovo elenco di dieci strade o tratti stradali. Tra questi è stata inserita, al numero 7, la S.R. 89 "Treviso Mare", dal km 15+000 al km 16+850, nella direttrice di marcia Jesolo-Treviso, nel territorio del Comune di Meolo.

Il decreto richiama una documentata istanza, con successive precisazioni e integrazioni, presentata dal Corpo intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Quarto d'Altino, Roncade e Meolo, la valutazione dell'ente proprietario Veneto Strade S.p.A., le

considerazioni tecniche della Sezione Polizia Stradale di Venezia e gli esiti della riunione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio e la pianificazione degli interventi sull'incidentalità stradale, svolta in forma di conferenza di servizi istruttoria il 29 aprile 2025.

Il provvedimento prefettizio, tuttavia, non riproduce i dati analitici riferiti alla S.R. 89, non indica i singoli incidenti utilizzati nell'istruttoria, non ne specifica l'esatta progressiva chilometrica, la direzione di marcia, la dinamica o la causa e non consente di individuare con sufficiente precisione quale delle condizioni previste dall'Allegato A sia stata concretamente ritenuta sussistente per il tratto di Meolo.

Nelle premesse del decreto viene inoltre affermata una generalizzata riduzione dell'incidentalità su molti dei tratti esaminati, indicando espressamente come eccezioni la S.S. 309 "Romea", la S.R. 43 "Del Mare" e la S.P. 43 "Portegrandi-Caposile", sulle quali l'incidentalità connessa alla velocità eccessiva sarebbe rimasta molto elevata. La S.R. 89 "Treviso Mare" nel territorio di Meolo non figura tra tali eccezioni.

Il medesimo decreto riferisce che, sulle arterie nelle quali erano state eseguite specifiche rilevazioni, le velocità operative medie risultavano inferiori al limite stabilito dall'ente proprietario, pur essendo state considerate ancora elevate e meritevoli di attenzione. Tale dato, ove riferibile anche alla S.R. 89, non appare di per sé idoneo a integrare la distinta condizione prevista dall'Allegato A relativa alla presenza di velocità operative mediamente superiori ai limiti consentiti.

Il decreto sembra pertanto fondare l'inserimento della S.R. 89 principalmente sulle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico che renderebbero impossibile il fermo del veicolo senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico o l'incolumità degli operatori e dei soggetti controllati. Anche tale presupposto deve però essere dimostrato con riferimento specifico al tratto e alla direzione di marcia interessati, mediante rilievi, elaborati tecnici e valutazioni concrete, non essendo sufficiente una motivazione cumulativa riferita indistintamente a più strade.

Il successivo decreto prefettizio prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2026, ha integrato l'elenco con due ulteriori tratti della S.S. 14, lasciando invariata l'inclusione della S.R. 89 "Treviso Mare" disposta con il decreto del 26 maggio 2025. L'elenco vigente dal 1° gennaio 2026 continua quindi a comprendere il tratto di Meolo dal km 15+000 al km 16+850 nella direttrice Jesolo-Treviso.

Entrambi i provvedimenti precisano, peraltro, di non disciplinare le concrete attività di collocazione, utilizzo e gestione dei dispositivi. L'inserimento del tratto nell'elenco prefettizio non costituisce quindi, da solo, prova della conformità della singola postazione, del dispositivo concretamente installato, della sua collocazione materiale, della segnaletica, delle distanze, delle verifiche tecniche e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni sopravvenute.

Proprio in relazione a tali criticità, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada aveva trasmesso alla Prefettura di Venezia, in data 9 marzo 2026, una formale istanza di immediata sospensione e di annullamento o revoca in autotutela dei decreti prot. n. 48576 del 26 maggio 2025 e prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025. Con la medesima iniziativa erano stati richiesti, per ciascuno dei dodici tratti inseriti nell'elenco, la relazione istruttoria integrale, i dati di incidentalità del quinquennio precedente, le relazioni sulle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, i dati sulle velocità operative, gli elaborati planimetrici, fotografici e metrici e gli atti attestanti l'adeguamento previsto dall'art. 6 del D.M. 11 aprile 2024.

Con nota datata 25 marzo 2026 e protocollata in uscita al n. 0031146 del 27 marzo 2026, il Prefetto di Venezia dichiarava di non procedere ad alcun riesame, qualificando la propria comunicazione come priva di valore provvedimentoale e avente esclusivamente carattere di cortesia. La nota richiamava inoltre la possibilità di impugnare i decreti dinanzi al giudice amministrativo e una pronuncia del TAR Marche in materia di accesso civico generalizzato, senza fornire una risposta analitica alle singole categorie documentali richieste e senza produrre l'istruttoria posta a fondamento dell'inclusione dei tratti nell'elenco prefettizio.

A seguito di tale risposta, in data 30 marzo 2026 il sottoscritto, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, depositava una specifica denuncia-querela nei confronti del Prefetto pro tempore di Venezia, nonché di ogni altro soggetto eventualmente coinvolto, sottoponendo all'Autorità giudiziaria le condotte descritte e chiedendo di valutarne la possibile rilevanza ai sensi degli artt. 328 e 479 c.p., oltre a ogni diversa fattispecie eventualmente ravvisabile all'esito degli accertamenti.

Nella denuncia-querela venivano rappresentati, senza anticipare valutazioni di responsabilità personale, il rifiuto di procedere al riesame dei decreti prefettizi, il mancato riscontro nel merito sulla richiesta di sospensione cautelativa, l'assenza di indicazioni circa le verifiche analitiche svolte dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, la mancata ostensione dei dati di incidentalità e delle relazioni tecniche, nonché la mancata distinzione tra l'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico generalizzato.

Con la stessa denuncia-querela veniva chiesta l'acquisizione integrale del fascicolo amministrativo relativo all'istanza del 9 marzo 2026, alla nota prefettizia del 27 marzo 2026, ai decreti prot. n. 48576 del 26 maggio 2025 e prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, alle conferenze di servizi, alle valutazioni degli enti proprietari delle strade, ai pareri della Polizia Stradale, ai dati di incidentalità, alle velocità operative e agli eventuali atti di adeguamento o disinstallazione delle postazioni non conformi.

La denuncia-querela del 30 marzo 2026 richiamava inoltre le pregresse iniziative giudiziarie intraprese da Altvelox nei confronti degli uffici della Prefettura di Venezia, comprese quelle del 19 giugno 2025, del 21 gennaio 2026 e del 3 marzo 2026. Quest'ultima riguardava specificamente la vicenda di Meolo e l'ordinanza prefettizia prot. M_IT PR_VEUTG 00056702 del 9 maggio 2025, fondata sull'utilizzo dell'apparecchiatura Autosco@n Speed, matricola n. 2022.0045, successivamente annullata dal Giudice di Pace di San Donà di Piave con sentenza n. 1581/2025 del 25 febbraio 2026.

La Prefettura di Venezia era quindi già stata formalmente investita, prima della riattivazione del 4 luglio 2026, delle contestazioni concernenti l'omologazione del dispositivo, l'adeguamento delle postazioni al D.M. 11 aprile 2024, l'attualità dei presupposti istruttori, la mancata ostensione della documentazione e la specifica situazione dell'impianto di Meolo. Le medesime circostanze erano state portate anche all'attenzione dell'Autorità giudiziaria mediante più denunce-querela.

Nel caso Meolo, allo stato degli atti conosciuti da Altvelox, non risulta prodotto un aggiornamento istruttorio specificamente riferito alla riattivazione del 4 luglio 2026, contenente i dati relativi all'incidentalità verificatasi durante il periodo di spegnimento, la valutazione della permanenza delle condizioni strutturali poste a fondamento del decreto prefettizio, la verifica della conformità della postazione alle prescrizioni dell'Allegato A e l'indicazione delle ragioni concrete che avrebbero reso nuovamente necessario l'impiego dell'apparecchiatura.

La riaccensione risulta essere stata motivata, almeno nella comunicazione pubblica, mediante il richiamo all'esodo estivo, alla sicurezza stradale e al decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026. Tali riferimenti non sostituiscono la verifica documentale dei presupposti relativi al tratto e alla postazione concretamente utilizzata.

Occorre pertanto acquisire l'intera istruttoria richiamata dal decreto prefettizio prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, gli atti della conferenza di servizi del 29 aprile 2025, le valutazioni di Veneto Strade S.p.A., le relazioni della Polizia Stradale, i dati relativi alle velocità operative e agli incidenti, gli atti successivi all'istanza del 9 marzo 2026 e alla denuncia-querela del 30 marzo 2026, nonché ogni eventuale aggiornamento formato prima della riattivazione dell'impianto. Solo attraverso tale acquisizione potrà essere verificato se la ripresa dell'attività sanzionatoria sia stata fondata su condizioni attuali, specifiche e documentate oppure sul solo mantenimento formale del tratto nell'elenco prefettizio.

6. Incidentalità prima dell'impianto e durante lo spegnimento

Altvelox chiede che venga acquisita la documentazione ufficiale relativa all'incidentalità sulla S.R. 89 "Treviso Mare", con specifico riferimento al tratto km 15+000 - km 16+850 e, in particolare, alla postazione km 15+750, direzione Treviso, per gli anni dal 2017 al 2026.

In particolare, si chiede di accertare:

- a) se prima dell'installazione dell'impianto esistesse un livello di incidentalità effettivamente elevato, documentato da dati ufficiali e non da mere dichiarazioni generiche;
- b) se gli eventuali sinistri richiamati negli atti o nelle dichiarazioni pubbliche fossero collocati nello stesso tratto chilometrico, nella stessa direzione di marcia e in prossimità effettiva della postazione;
- c) se tali sinistri fossero realmente causati o concausati dalla velocità e non da altri fattori, quali intersezioni, accessi laterali, caratteristiche della strada, illuminazione, segnaletica, manovre di svolta, distrazione, mancata precedenza o condizioni infrastrutturali;
- d) se durante il periodo di spegnimento dell'autovelox, indicato dalle notizie pubbliche come protrattosi per molti mesi, si siano verificati incidenti gravi, mortali o comunque statisticamente rilevanti;
- e) se l'eventuale assenza di incremento dell'incidentalità nel periodo di spegnimento sia stata considerata dal Comune, dalla Prefettura, dalla Polizia Stradale e da Veneto Strade prima della riattivazione;
- f) se siano stati redatti aggiornamenti dell'istruttoria prefettizia dopo il D.M. 11 aprile 2024 e prima della riattivazione del 4 luglio 2026.

Per quanto consta ad Altvelox, non risulta che tali dati siano stati resi pubblici o consegnati in modo completo e verificabile. Ne deriva che l'argomento della sicurezza appare, allo stato, non sufficientemente documentato. Non si esclude che documenti esistano. Si denuncia, però, che essi devono essere acquisiti e verificati prima che l'impianto torni a generare sanzioni a carico dei cittadini.

7. Assenza di banchine, carenza di illuminazione, relazione della Polizia Stradale e illegittimità del presupposto strutturale del decreto prefettizio

La S.R. 89 “Treviso Mare” viene indicata negli atti amministrativi quale strada extraurbana secondaria. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la strada extraurbana secondaria è una strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. La presenza delle banchine non costituisce quindi un elemento meramente accessorio, né una caratteristica eventuale, ma integra un requisito strutturale della stessa classificazione stradale.

Nel tratto interessato dall’installazione dell’apparecchiatura, e in particolare in prossimità del km 15+750 della S.R. 89, dagli atti già trasmessi da Altvelox, dalla documentazione fotografica e dalle pregresse contestazioni risulta contestata l’assenza di banchine effettivamente idonee allo svolgimento della funzione prevista dalla norma. Tale dato assume rilievo non solo ai fini della sicurezza della postazione fissa, ma anche ai fini della legittimità del decreto prefettizio di individuazione del tratto e della stessa possibilità di qualificare la strada come appartenente alla categoria indicata negli atti.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la banchina, quale parte della sede stradale esterna alla carreggiata, deve essere effettivamente destinata e idonea al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, dovendo restare libera da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento concreto di tali funzioni. Non è quindi sufficiente la presenza di un margine laterale erboso, di una cunetta, di uno spazio residuale o di una fascia esterna priva di effettiva utilizzabilità.

In particolare, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 1805 del 20 gennaio 2023, richiamando Cass. n. 12864 del 22 aprile 2022 e Cass. n. 16622 del 20 giugno 2019, ha escluso che possano essere considerate banchine idonee spazi laterali di dimensioni tali da non consentire la sosta di un veicolo senza invadere almeno in parte la carreggiata. La stessa ordinanza, richiamando Cass. n. 8934 del 29 marzo 2019, ha precisato che la banchina è compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio

interno della cunetta o ciglio superiore della scarpata nei rilevati, con esclusione degli spazi ulteriori e delle aree non funzionalmente utilizzabili come banchina.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5078 del 17 febbraio 2023, ha inoltre ribadito che il provvedimento prefettizio previsto dall'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, può includere soltanto strade riconducibili alle tipologie indicate dal legislatore mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 del Codice della Strada. Ne consegue che l'autorizzazione prefettizia all'impiego di dispositivi automatici senza contestazione immediata non può estendersi a tratti privi delle caratteristiche strutturali minime della categoria formalmente richiamata. Analogo principio era già stato espresso da Cass. civ., n. 7872 del 2011, secondo cui il provvedimento prefettizio può riguardare soltanto strade appartenenti alle tipologie previste dalla legge.

Sul punto assume rilievo anche Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 30141 del 30 ottobre 2023, la quale ha precisato che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato può essere disapplicato ove illegittimo, qualora includa una strada non ricompresa tra quelle indicate dal legislatore o priva delle caratteristiche proprie della categoria dichiarata. È vero che, secondo tale pronuncia, l'onere di dimostrare l'erronea inclusione grava sul ricorrente quando l'Amministrazione abbia prodotto il decreto prefettizio; tuttavia, nel caso in esame, Altvelox ha già segnalato e documentato, anche fotograficamente, le criticità strutturali del tratto, chiedendo proprio l'acquisizione degli atti tecnici e delle relazioni che dovrebbero dimostrare la reale conformità della S.R. 89 ai requisiti di legge.

Tali criticità risultano confermate, o comunque fortemente rafforzate, dalla relazione redatta dalla Polizia di Stato, Sezione Polizia Stradale di Venezia, Ufficio Infortunistica, prot. n. 200011794.220.10, datata 4 novembre 2020 e indirizzata alla Prefettura di Venezia, Ufficio Territoriale del Governo, Area III, in riscontro all'istanza del Comune di Meolo relativa all'installazione di dispositivi fissi sulla S.R. 89 alle progressive km 15+820 e km 16+650, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 Codice della Strada.

La relazione dà atto che il sopralluogo veniva effettuato il 28 luglio 2020 e che l'attività aveva riguardato il tratto compreso tra la progressiva km 15+000, in corrispondenza dell'immissione dalla rotatoria di via Diaz, e la progressiva km 16+850, in corrispondenza dell'intersezione con via Roma. La Polizia Stradale descrive il tratto come rettilineo e richiama formalmente le caratteristiche della strada extraurbana secondaria, ma subito dopo evidenzia elementi strutturali di segno critico: il contesto è caratterizzato da terreni agricoli, presenza di stazione di servizio, cavalcavia ferroviario con variazione di pendenza, assenza di marciapiedi, assenza di piste ciclabili e mancanza di illuminazione artificiale.

La mancanza di illuminazione artificiale non è un dato marginale. Essa incide sulla sicurezza complessiva del tratto, sulla percepibilità della postazione, sulla valutazione dei rischi connessi alla presenza di intersezioni con strade secondarie che adducono a poderi e abitazioni limitrofe, nonché sulla collocazione di pali, sostegni, plinti, apparecchiature e ostacoli laterali. La relazione, quindi, non descrive un tratto neutro, ordinario e privo di interferenze, ma una porzione viaria che richiedeva un approfondimento tecnico effettivo prima dell'autorizzazione e, ancor più, prima della successiva riattivazione dell'impianto.

Ancora più rilevante è il passaggio nel quale la Polizia Stradale indica espressamente che non sono state individuate aree con caratteristiche idonee alla fermata in sicurezza dei veicoli per attività di controllo lungo la direttrice San Donà di Piave/Treviso. Nella stessa relazione, con riferimento al senso opposto, viene ritenuto opportuno approfondire la destinazione d'uso dell'allargamento della banchina asfaltata presente all'altezza della km 15+800. Tale formulazione conferma che la presenza di un mero allargamento puntuale o di spazi laterali discontinui non equivale alla disponibilità di banchine funzionali, continue e idonee alla fermata in sicurezza.

La documentazione fotografica allegata alla relazione mostra, inoltre, un assetto stradale nel quale gli spazi laterali appaiono ridotti, discontinui e non riconducibili, almeno secondo gli atti disponibili, a banchine pienamente idonee alla funzione di sosta di emergenza o fermata sicura. La stessa relazione distingue tra tratti ordinari, area del cavalcavia, presenza

di guardrail metallico e allargamenti localizzati, senza indicare una verifica metrica unitaria e completa della banchina quale elemento strutturale effettivo dell'intero tratto interessato.

L'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, consente al Prefetto di individuare le strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, o singoli tratti di esse, solo tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non sia possibile il fermo del veicolo senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, la fluidità del traffico o l'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La norma, quindi, non legittima un'autorizzazione automatica, ma richiede una valutazione concreta, attuale e documentata del tratto, comprensiva della sua reale struttura fisica.

In tale quadro, la mancanza di banchine idonee e di spazi laterali sicuri non può essere utilizzata in modo selettivo. Non può valere, da un lato, quale argomento per sostenere l'impossibilità della contestazione immediata e, dall'altro, essere ignorata quando si tratta di verificare la corretta classificazione del tratto, la conformità all'art. 2 del Codice della Strada, il rispetto delle condizioni poste dall'art. 4 del decreto legge n. 121/2002, la sicurezza della collocazione dell'impianto fisso, la presenza di pali, plinti, sostegni, guardrail, ostacoli laterali, interferenze con la carreggiata e prescrizioni tecniche impartite dall'ente gestore.

La relazione della Polizia Stradale contiene poi un ulteriore elemento istruttorio rilevante in materia di incidentalità. L'analisi degli incidenti viene riferita al periodo 2012-2019 e individua 16 eventi, con 24 feriti e 1 deceduto. Tuttavia, la stessa relazione precisa che l'indicazione della dinamica di causazione degli incidenti risulta parziale e non consente la piena verifica dell'incidenza della velocità di conduzione dei mezzi sulla causazione degli eventi. Questo dato incide direttamente sulla tenuta dell'istruttoria prefettizia, poiché la velocità viene spesso invocata quale presupposto dell'installazione, mentre la relazione tecnica disponibile segnala che i dati non consentivano una piena verifica del nesso tra velocità e sinistri.

Ne deriva la necessità di acquisire integralmente la relazione della Polizia Stradale del 4 novembre 2020, gli allegati fotografici e planimetrici, gli eventuali rilievi metrici delle banchine, gli elaborati tecnici di Veneto Strade S.p.A., i rilievi plano-altimetrici, la documentazione sull'illuminazione del tratto, le prescrizioni relative a barriere di protezione, plinti, sostegni e interferenze, nonché ogni atto con cui Prefettura, Polizia Stradale, Comune di Meolo e Veneto Strade S.p.A. abbiano ritenuto il tratto conforme alla categoria dichiarata e idoneo alla riattivazione dell'impianto.

In difetto di tale documentazione aggiornata, la riaccensione dell'autovelox risulterebbe fondata su un presupposto quantomeno non dimostrato: la pretesa sicurezza e legittimità di una postazione collocata su un tratto che, proprio secondo la relazione tecnica della Polizia Stradale, presenta assenza di illuminazione artificiale, mancanza di aree idonee alla fermata in sicurezza, spazi laterali non dimostrati come banchine funzionali e dati di incidentalità non sufficienti a verificare pienamente l'incidenza causale della velocità.

8. Dati di incidentalità prodotti dalla Prefettura e carenza di prova del nesso causale con la velocità

Dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura di Venezia emerge un ulteriore profilo di criticità istruttoria. Con nota prot. uscita n. 0094290 del 25 ottobre 2024, la Prefettura ha richiamato, a fondamento dell'inserimento del tratto, l'alto flusso veicolare ovvero le condizioni di traffico, nonché le condizioni strutturali che non consentirebbero il fermo dei veicoli fuori dalla carreggiata in condizioni di sicurezza. Tuttavia, tale richiamo non equivale a una dimostrazione puntuale, attuale e tecnicamente verificabile dell'esistenza di un elevato tasso di incidentalità causalmente riconducibile alla velocità nel tratto specifico interessato dall'impianto.

Il decreto prefettizio del 5 agosto 2022 ha incluso la S.R. 89 "Treviso Mare", dal km 15+000 al km 16+850, Comune di Meolo, tra i tratti autorizzati all'utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza, richiamando in forma generale il tasso di incidentalità e le

condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Dagli atti disponibili, però, non risulta una analisi analitica dei singoli sinistri, della loro esatta localizzazione, della dinamica, della causa principale o concausa e del rapporto effettivo tra tali eventi e il superamento dei limiti di velocità. Il decreto del 5 agosto 2022 costituisce un antecedente amministrativo e istruttorio, ma non rappresenta più il titolo prefettizio vigente, essendo stato espressamente revocato dal decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025. La verifica deve pertanto riguardare anche, e soprattutto, gli elementi istruttori acquisiti nel procedimento concluso nel 2025 e la loro effettiva riferibilità alla S.R. 89 e alla postazione di Meolo.

La nota della Sezione Polizia Stradale di Venezia del 29 luglio 2022, relativa all'integrazione istruttoria richiesta dalla Prefettura, richiama i dati trasmessi dall'Arma dei Carabinieri sull'ultimo quinquennio e afferma che, in alcuni eventi, la velocità sarebbe stata rilevata dagli organi accertatori come in rapporto causale diretto, mentre per altri accadimenti, pur emergendo dalla dinamica una diversa tipologia di condotta pericolosa, non sarebbe possibile escludere che la velocità di percorrenza abbia costituito concausa. Tale formulazione non consente, però, di ritenere provato in modo pieno e specifico il nesso tra velocità e incidentalità, poiché la mera impossibilità di escludere una concausa non equivale all'accertamento positivo della stessa.

La tabella dei sinistri allegata alla documentazione prefettizia, riferita al periodo 2017-2022, riporta 19 eventi, con 12 feriti, 3 prognosi riservate e 4 decessi. Tuttavia, nella colonna relativa alle cause non compare una indicazione espressa riferita alla velocità o al superamento del limite, mentre risultano indicate cause diverse, quali inversione a U, mancata precedenza, distanza dal veicolo, perdita di controllo del veicolo, stato di ebbrezza, distrazione, mancato utilizzo della pista ciclabile, colpo di sonno e cause indeterminate. Tale dato appare rilevante, perché l'istruttoria posta a fondamento del decreto prefettizio non può limitarsi a enumerare sinistri, ma deve dimostrare se e in quale misura la velocità abbia inciso sulla loro causazione.

Si rileva inoltre che almeno uno degli eventi mortali riportati nella tabella risulta localizzato al km 14+100, quindi fuori dal tratto autorizzato dal decreto prefettizio, che riguarda la S.R. 89 dal km 15+000 al km 16+850. Ciò impone di verificare se l'Amministrazione abbia utilizzato dati incidentali riferiti a un ambito territoriale più ampio rispetto al tratto effettivamente autorizzato e se abbia distinto, in modo rigoroso, i sinistri effettivamente pertinenti alla postazione e alla direzione di marcia controllata.

Ancora, la relazione della Polizia Stradale del 4 novembre 2020, riferita al periodo 2012-2019, aveva già evidenziato 16 eventi, 24 feriti e 1 deceduto, precisando tuttavia che l'indicazione della dinamica di causazione risultava parziale e non consentiva la piena verifica dell'incidenza della velocità di conduzione dei mezzi. Tale passaggio conferma che la stessa documentazione tecnica disponibile non offriva una prova completa del nesso tra velocità e sinistri.

Ne consegue che, prima della riattivazione dell'impianto nel luglio 2026, la Prefettura, il Comune di Meolo, la Polizia Stradale e Veneto Strade S.p.A. avrebbero dovuto acquisire una nuova istruttoria aggiornata, riferita almeno al quinquennio precedente, comprensiva anche del periodo di spegnimento dell'autovelox, indicando per ciascun sinistro progressiva chilometrica, direzione di marcia, dinamica, causa principale, eventuale concausa velocità, organo rilevatore e attinenza con il punto di installazione. In assenza di tale aggiornamento, la riattivazione dell'apparecchiatura risulta fondata su dati non attuali e non pienamente dimostrativi del presupposto di sicurezza richiamato.

9. Prescrizioni di Veneto Strade S.p.A. e loro presunta violazione

Dagli atti già prodotti risulta che Veneto Strade S.p.A., quale gestore della S.R. 89, avrebbe autorizzato l'installazione del rilevatore elettronico imponendo specifiche prescrizioni tecniche.

In particolare, le prescrizioni richiamate nei precedenti atti indicavano la necessità che l'installazione fosse eseguita adottando accorgimenti finalizzati a evitare cedimenti delle

pertinenze della sede stradale, che le strumentazioni fossero opportunamente protette, che il sostegno fosse posizionato su adeguato plinto di fondazione e protetto da barriere guardrail tipo H2 bordo laterale omologate, nonché che fosse sostituito il corpo luminante a LED posto sul palo di sostegno.

Altvelox ha già contestato che il Comune di Meolo avrebbe installato l'apparecchiatura su palo dell'illuminazione pubblica, senza rimuovere il corpo illuminante a LED e senza predisporre la protezione passiva richiesta mediante guardrail H2 omologato. È stata altresì contestata la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza rispetto a un palo fisso collocato in prossimità della carreggiata e in prossimità di intersezione.

È quindi necessario accertare se Veneto Strade S.p.A. abbia mai eseguito un sopralluogo di verifica successivo all'installazione, se abbia mai contestato formalmente al Comune di Meolo la violazione delle prescrizioni, se abbia rilasciato un certificato di regolare esecuzione o conformità, se abbia disposto la sospensione o revoca dell'autorizzazione, e se abbia continuato a percepire quote o somme connesse ai proventi sanzionatori nonostante le criticità tecniche e strutturali contestate.

Il profilo economico non è marginale. Se un ente gestore partecipa, direttamente o indirettamente, alla ripartizione di somme derivanti da sanzioni elevate mediante un impianto la cui regolarità tecnica, collocativa e giuridica è contestata, la verifica deve riguardare anche il possibile conflitto tra interesse alla sicurezza stradale e interesse economico alla prosecuzione del flusso sanzionatorio.

10. Profili relativi al Comune di Meolo, alla Polizia Locale e alla gestione dei proventi sanzionatori

La riattivazione dell'impianto, ove confermata, risulterebbe disposta dopo un periodo di spegnimento motivato proprio dal contenzioso nazionale in materia di omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità. Pertanto il Comune di Meolo e la Polizia Locale competente non possono sostenere di non essere stati a conoscenza delle criticità tecnico-

giuridiche connesse all'utilizzo dell'apparecchiatura, né della necessità di verificare preventivamente il titolo abilitativo effettivo del dispositivo prima della ripresa dell'attività sanzionatoria.

Il profilo assume rilievo non solo in relazione alla validità dei singoli verbali, ma anche sotto il piano economico, contabile e gestionale, poiché la riattivazione di un impianto fisso di rilevamento automatico della velocità è idonea a generare nuovi proventi sanzionatori, a incidere sulle entrate di bilancio del Comune e a determinare eventuali trasferimenti, compensi, canoni, rimborsi o utilità economiche in favore di Veneto Strade S.p.A. o di soggetti privati eventualmente coinvolti nella fornitura, manutenzione, gestione informatica, elaborazione dati, stampa, notifica, riscossione o supporto alla verbalizzazione.

Ove i verbali emessi dopo la riattivazione riportino formule idonee a far ritenere l'apparecchio omologato, o comunque pienamente conforme ai requisiti di legge, in assenza di un autonomo decreto di omologazione riferibile al dispositivo concretamente installato, si chiede di verificare la rilevanza di tali attestazioni non solo sul piano della validità degli accertamenti, ma anche sul piano economico-finanziario, poiché esse potrebbero avere indotto i destinatari al pagamento di sanzioni non adeguatamente supportate dal necessario titolo tecnico.

- Si chiede inoltre alla Guardia di Finanza di acquisire i dati aggregati dei verbali emessi prima dello spegnimento, durante l'eventuale periodo di sospensione e dopo la riattivazione, nonché le relative movimentazioni contabili, i mandati, le reversali, le determine di accertamento, gli atti di liquidazione, le fatture, i contratti e ogni documento utile a ricostruire il circuito economico generato dall'impianto.
- Alla Corte dei conti si chiede di valutare se la riattivazione dell'autovelox, in assenza di documentazione completa e verificabile sull'omologazione, sull'attualità dell'incidentalità e sulla regolarità della postazione, abbia esposto il Comune di Meolo a un possibile danno erariale derivante da rimborsi, annullamenti, spese di giudizio, soccombenze, attività amministrativa improduttiva, affidamenti non utilmente eseguiti o indebita contabilizzazione di entrate esposte a rilevante rischio di contestazione.

- Ad ANAC si chiede di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, degli accordi e degli eventuali rapporti economici collegati all'impianto, con particolare riferimento alla trasparenza degli atti, alla presenza di clausole collegate ai proventi sanzionatori, alla corretta pubblicazione in amministrazione trasparente, all'eventuale coinvolgimento di soggetti privati e alla compatibilità tra finalità dichiarata di sicurezza stradale e assetti economici idonei a incentivare la produzione seriale di verbali.

11. Profili relativi alla Prefettura di Venezia e alla Polizia Stradale

Il decreto prefettizio di individuazione del tratto non può essere considerato un atto immobile e sottratto a ogni verifica successiva. Dopo il D.M. 11 aprile 2024, dopo le pronunce della Corte di Cassazione, dopo la sospensione dell'impianto, dopo la riattivazione del 4 luglio 2026 e dopo le diffide di Altvelox, la Prefettura e la Polizia Stradale avevano il dovere di verificare l'attualità dei presupposti.

Si chiede quindi di accertare se la Prefettura di Venezia abbia riesaminato il decreto autorizzativo alla luce:

- a) del D.M. 11 aprile 2024, recante la nuova disciplina sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo della velocità;
- b) della necessità di una accurata analisi dell'incidentalità nel quinquennio precedente, con indicazione puntuale del numero, della localizzazione, della dinamica e delle cause dei sinistri;
- c) della necessità di verificare se la velocità fosse effettiva causa principale o concausa concreta degli incidenti eventualmente richiamati a fondamento dell'autorizzazione;
- d) dell'assenza o inidoneità delle banchine nel tratto interessato, quale profilo rilevante sia per la classificazione della strada sia per la sicurezza dell'attività di controllo;
- e) della mancanza di aree di fermata sicure e della conseguente necessità di verificare se tale circostanza sia stata correttamente valutata e non utilizzata in modo meramente strumentale per giustificare la contestazione differita;

- f) della collocazione concreta dell'impianto, con particolare riferimento alla distanza dalla carreggiata, alla presenza di pali, plinti, ostacoli laterali, dispositivi di protezione passiva, guardrail e possibili interferenze con la sede stradale;
- g) delle prescrizioni tecniche impartite da Veneto Strade S.p.A. in sede di autorizzazione all'installazione, comprese quelle relative alla protezione del sostegno, alla rimozione o sostituzione del corpo illuminante, alla messa in sicurezza della postazione e alla conformità dell'opera eseguita;
- h) della carenza, allo stato degli atti conosciuti, di un autonomo decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura concretamente installata, distinto dalla mera approvazione ministeriale, con specifico riferimento al modello, al prototipo, alla matricola, alla configurazione tecnica, al software e alla corrispondenza dell'esemplare in uso rispetto al tipo eventualmente omologato;
- i) della necessità di verificare se il dispositivo Autoscan Speed utilizzato dal Comune di Meolo disponga effettivamente di titolo di omologazione ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, dell'art. 45 del medesimo Codice e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione, oppure se l'attività sanzionatoria continui a fondarsi su un titolo di mera approvazione, non equiparabile all'omologazione secondo l'orientamento della Corte di Cassazione;
- j) della impossibilità di considerare il decreto ministeriale sottoscritto il 9 giugno 2026 come automatica sanatoria retroattiva o come trasformazione generalizzata degli strumenti approvati in strumenti omologati, in assenza di uno specifico provvedimento riferibile all'apparecchiatura installata e alla relativa matricola;
- k) del periodo di spegnimento dell'impianto e dell'andamento della incidentalità in tale periodo, al fine di verificare se la riattivazione sia stata preceduta da una reale istruttoria sulla necessità, proporzionalità e attualità della misura oppure se sia stata disposta sulla base di motivazioni generiche.

Si chiede inoltre di verificare se la Polizia Stradale abbia redatto nuovi sopralluoghi, pareri o relazioni dopo il D.M. 11 aprile 2024 e prima della riattivazione del 4 luglio 2026, oppure se la riaccensione sia avvenuta mediante richiamo di atti precedenti non aggiornati.

12. Profili di possibile rilevanza penale

Le condotte descritte vengono sottoposte agli organi in indirizzo affinché, ciascuno per le rispettive attribuzioni, valutino i profili economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione rappresentati nel presente esposto-denuncia. Ove dagli accertamenti emergano elementi oggettivi di possibile rilevanza penale, si chiede la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

Ove dagli accertamenti emergano specifiche attestazioni di fatto non corrispondenti al vero, omissioni di atti espressamente dovuti e già esigibili, alterazioni documentali, certificazioni tecniche non veritiere oppure condotte artificiose concretamente dirette a rappresentare come esistente un titolo tecnico mancante e a indurre i destinatari in errore, si chiede la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria, affinché valuti le fattispecie eventualmente configurabili sulla base degli elementi oggettivamente acquisiti.

13. Richieste istruttorie e di accertamento

Per tutto quanto sopra esposto, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede al Comando Regionale della Guardia di Finanza Veneto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Venezia, alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, ad ANAC, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ciascuno per le rispettive attribuzioni, di voler acquisire e verificare la seguente documentazione.

In particolare, si chiede di acquisire il provvedimento di riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, direzione Treviso, con indicazione di data, protocollo, soggetto firmatario, presupposti istruttori e allegati tecnici.

- Si chiede di acquisire l'eventuale atto di sospensione, spegnimento, revoca della sospensione o riattivazione dell'impianto, ove esistente, al fine di verificare per quale ragione l'apparecchiatura sia stata inizialmente disattivata e con quali presupposti sia stata successivamente rimessa in esercizio.
- Si chiede di acquisire la determina o il provvedimento richiamato dalle notizie di stampa, asseritamente sottoscritto dal Comandante o dal Responsabile della Polizia Locale competente, nonché ogni atto interno del Comune di Meolo relativo alla ripresa degli accertamenti sanzionatori.
- Si chiede di acquisire il decreto prefettizio prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, il successivo decreto integrativo prot. n. 115677 del 22 dicembre 2025, nonché, quale antecedente amministrativo, il decreto prefettizio n. 66412 del 5 agosto 2022, completi di tutti gli atti istruttori, delle istanze degli enti interessati, dei pareri della Polizia Stradale e dell'ente proprietario o gestore della strada, dei verbali delle conferenze di servizi e di ogni documento tecnico posto a fondamento dell'inclusione della S.R. 89 nell'elenco prefettizio.
- Si chiede di verificare se, dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2024, siano stati adottati atti di riesame, conferma, modifica, sospensione o aggiornamento del decreto prefettizio, con particolare riferimento all'attualità dei dati di incidentalità, alla conformazione del tratto, all'assenza o inidoneità delle banchine, alla mancanza di aree di fermata sicure, alla collocazione della postazione e alla sicurezza passiva dell'impianto.
- Si chiede di acquisire il decreto ministeriale di omologazione del dispositivo Autoscan Speed concretamente installato a Meolo, ove esistente, con indicazione del modello, del prototipo, della matricola, della configurazione hardware e software e della corrispondenza dell'esemplare in uso al tipo eventualmente omologato.

- Si chiede di acquisire il decreto di approvazione n. 356 del 18 agosto 2021, completo di allegati, manuali, condizioni di impiego, prescrizioni tecniche, documentazione ministeriale, eventuali aggiornamenti e ogni atto dal quale risulti se tale approvazione sia stata impropriamente trattata come titolo equivalente all'omologazione.
- Si chiede di acquisire i certificati di taratura periodica, i verbali di verifica di funzionalità e ogni documento tecnico riferito all'apparecchio concretamente installato sulla S.R. 89, con verifica della data di esecuzione, del soggetto certificatore, della matricola verificata e della permanenza della configurazione tecnica originaria.
- Si chiede di acquisire la documentazione attestante la corrispondenza tra apparecchio installato, prototipo approvato o omologato, software, firmware, configurazione, matricola, manuali d'uso e condizioni di impiego, anche al fine di verificare se l'apparecchiatura effettivamente utilizzata sia identica a quella oggetto del titolo ministeriale richiamato.
- Si chiede di acquisire i log di accesso, manutenzione, configurazione, gestione remota, aggiornamento software, trasmissione dati, validazione immagini e gestione delle infrazioni, così da verificare chi abbia avuto concreta disponibilità tecnica dell'impianto, con quali credenziali, in quali date e con quali operazioni.
- Si chiede di acquisire i contratti, le convenzioni, gli affidamenti, le determine, i capitolati, gli ordini, le fatture e gli atti di liquidazione relativi al fornitore dell'apparecchiatura, al manutentore, al gestore informatico, al soggetto incaricato del data entry, della stampa, della postalizzazione, della notifica, della gestione immagini, della riscossione o del supporto tecnico alla verbalizzazione.
- Si chiede di acquisire gli accordi tra Comune di Meolo e Veneto Strade S.p.A. relativi a installazione, autorizzazione, manutenzione, utilizzo dell'impianto, proventi, eventuale ripartizione delle somme, obblighi di sicurezza, prescrizioni tecniche, controlli successivi e responsabilità in caso di difformità della postazione.
- Si chiede di acquisire la documentazione di Veneto Strade S.p.A. relativa all'autorizzazione dell'impianto, alle prescrizioni imposte, ai sopralluoghi, ai controlli successivi, alle contestazioni eventualmente mosse al Comune di Meolo, agli eventuali

provvedimenti di sospensione o revoca e agli atti con cui sia stata verificata la conformità della postazione alle prescrizioni originarie.

- Si chiede di acquisire la relazione della Polizia Stradale relativa al sopralluogo del 4 novembre 2020, la nota del 29 luglio 2022, gli allegati fotografici e planimetrici, nonché ogni successiva relazione, parere o nota riferita alla S.R. 89 e alla postazione oggetto del presente esposto.
- Si chiede di acquisire i dati ufficiali di incidentalità della S.R. 89, tratto km 15+000 - km 16+850, con dettaglio per anno, progressiva chilometrica, direzione di marcia, dinamica, causa principale, eventuale concausa, feriti, decessi, organo intervenuto e verbale di rilievo, per il periodo dal 2017 al 2026.
- Si chiede di acquisire i dati specifici relativi al periodo di spegnimento dell'autovelox, con indicazione dell'eventuale presenza o assenza di incremento di sinistri, feriti o decessi, al fine di verificare se la riattivazione del dispositivo sia stata preceduta da una reale valutazione di necessità, attualità e proporzionalità.
- Si chiede di acquisire i verbali dell'Osservatorio provinciale, della Conferenza provinciale permanente o di ogni altro tavolo tecnico relativo alla sicurezza stradale, alla S.R. 89, all'autovelox di Meolo, ai dati di incidentalità e alla valutazione dell'efficacia della misura sanzionatoria.
- Si chiede di acquisire i piani urbani del traffico, i piani generali del traffico urbano, i piani della viabilità extraurbana, i piani di sicurezza stradale e ogni aggiornamento ex art. 36 Codice della Strada riferibile al Comune di Meolo, alla Città Metropolitana, alla Prefettura, a Veneto Strade S.p.A. e agli enti territorialmente coinvolti.
- Si chiede di acquisire, in forma aggregata e con oscuramento dei dati personali non necessari, i verbali emessi dopo la riattivazione del 4 luglio 2026, al fine di verificare le formule utilizzate in ordine a omologazione, approvazione, taratura, funzionalità, decreto prefettizio, postazione, validazione e titolo tecnico dell'apparecchiatura.
- Si chiede di acquisire i dati relativi ai verbali emessi dal 2021 al 2026 mediante l'impianto di Meolo, con indicazione delle somme accertate, riscosse, rimborsate, iscritte a ruolo, annullate in autotutela, annullate in sede giudiziale o ripartite tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e altri soggetti pubblici o privati.

- Si chiede di acquisire le reversali d'incasso, i mandati di pagamento, le determine di accertamento, le determine di liquidazione, le fatture, i capitoli di bilancio, le rendicontazioni ex artt. 142 e 208 Codice della Strada e ogni documento utile a ricostruire la destinazione dei proventi derivanti dall'impianto.
- Si chiede di verificare se esistano clausole contrattuali, convenzionali o economiche che prevedano corrispettivi, percentuali, canoni, rimborsi o utilità collegati al numero dei verbali, all'importo delle sanzioni, agli incassi effettivi o al mantenimento in funzione dell'apparecchiatura.
- Si chiede di verificare se il Comune di Meolo abbia iscritto o mantenuto in bilancio entrate derivanti dall'autovelox nonostante la pendenza di contestazioni sulla omologazione, sulla regolarità della postazione, sui dati di incidentalità e sulla legittimità della riattivazione, nonché se siano stati previsti fondi rischi o accantonamenti per eventuali rimborsi, soccombenze giudiziali e contenziosi seriali.
- Si chiede ad ANAC di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, delle proroghe, dei rinnovi, dei CIG, degli atti di gara o affidamento diretto, delle pubblicazioni in amministrazione trasparente, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e della compatibilità tra finalità dichiarata di sicurezza stradale e assetti economici idonei a incentivare la produzione di sanzioni.
- Si chiede alla Guardia di Finanza di valutare l'opportunità di acquisire anche i dati informatici e contabili presso i soggetti privati eventualmente coinvolti nella gestione tecnica, informatica, documentale o notificatoria dell'impianto, al fine di ricostruire l'intera filiera economica e operativa del sistema.
- Si chiede alla Corte dei conti di valutare l'eventuale sussistenza di profili di danno erariale derivanti da rimborsi, annullamenti, spese legali, soccombenze, affidamenti non utilmente eseguiti, entrate di dubbia esigibilità, utilizzo non prudente dello strumento sanzionatorio e mancata verifica preventiva dei presupposti tecnici, giuridici e contabili.
- Si chiede infine che, ove dagli accertamenti emergano elementi oggettivi di possibile rilevanza penale, gli organi accertatori valutino la trasmissione degli atti alla competente Autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza.

14. Richieste conclusive

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, chiede agli organi in indirizzo di voler svolgere gli accertamenti di rispettiva competenza in relazione alla riattivazione e alla gestione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 "Treviso Mare", km 15+750, nel territorio del Comune di Meolo.

Si chiede alla Guardia di Finanza di procedere alle verifiche economico-finanziarie, contabili, contrattuali e documentali ritenute necessarie, con particolare riguardo ai flussi di denaro generati dall'impianto, ai rapporti tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, alla regolarità degli affidamenti, alla gestione dei dati e alla destinazione dei proventi.

Si chiede alla Procura regionale presso la Corte dei conti per il Veneto di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativo-contabile e danno erariale, connessi alla possibile riattivazione di un impianto sanzionatorio in assenza di documentazione completa e verificabile sull'omologazione, sull'attualità dei dati di incidentalità, sulla regolarità della postazione e sulla corretta destinazione delle somme incassate.

Si chiede alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto di valutare, nei limiti delle proprie attribuzioni, la correttezza della contabilizzazione dei proventi, la loro destinazione vincolata ai sensi del Codice della Strada, l'eventuale iscrizione di entrate esposte a rischio di contestazione e la coerenza tra risorse dichiarate per sicurezza stradale e interventi effettivamente realizzati.

Si chiede ad ANAC di verificare la regolarità degli affidamenti, delle convenzioni, dei contratti, delle proroghe, delle pubblicazioni obbligatorie, dei rapporti economici con Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, nonché l'eventuale presenza di clausole o assetti economici idonei a collegare il funzionamento dell'impianto alla produzione di proventi sanzionatori.

Si chiede al Ministero dell'Interno di valutare, per quanto di competenza, l'adeguatezza e la completezza del riesame svolto dalla Prefettura di Venezia con il decreto prot. n. 48576 del 26 maggio 2025, nonché l'eventuale mancato aggiornamento dei relativi presupposti prima della riattivazione dell'impianto del 4 luglio 2026.

Si chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di verificare se l'apparecchiatura concretamente installata disponga di effettivo decreto di omologazione, se la collocazione dell'impianto sia conforme alla normativa vigente, se siano state rispettate le prescrizioni tecniche e se la riattivazione sia compatibile con il D.M. 11 aprile 2024 e con le condizioni infrastrutturali del tratto.

Si chiede che ogni amministrazione o autorità destinataria comunichi ad Altvelox il numero di protocollo assegnato al presente esposto-denuncia e, nei limiti consentiti dalla legge, gli esiti ostensibili degli accertamenti svolti.

Si chiede, inoltre, che il presente esposto e i relativi allegati siano valutati anche ai fini dell'eventuale attivazione di poteri ispettivi, contabili, amministrativi, anticorruzione, di vigilanza o di trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, ove emergano elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli qui rappresentati.

La presente iniziativa non contesta in via astratta l'utilizzo degli strumenti di controllo della velocità, ma chiede di verificare se, nel caso concreto, la riattivazione dell'impianto di Meolo sia avvenuta in presenza di presupposti tecnici, giuridici, contabili e amministrativi effettivamente documentati, oppure se sia stata disposta senza adeguata verifica dei profili di omologazione, incidentalità, sicurezza della postazione, rapporti economici e destinazione dei proventi.

15. Richiesta di audizione personale e riserva di ulteriori iniziative

Il sottoscritto chiede espressamente di essere sentito personalmente dagli organi in indirizzo, anche al fine di illustrare la documentazione già acquisita da Altvelox, chiarire i profili tecnici, economico-finanziari e amministrativi della vicenda, nonché indicare

depositando tutti i documenti in possesso, ulteriori atti e circostanze utili agli accertamenti richiesti.

Si chiede, in particolare, che l'audizione personale venga disposta ove gli organi accertatori ritengano necessario approfondire i rapporti tra riattivazione dell'impianto, carenza di documentazione sull'omologazione, dati di incidentalità, gestione dei proventi sanzionatori, rapporti economici con Veneto Strade S.p.A. o con soggetti privati e possibile esposizione dell'ente a rimborsi, contenziosi, spese legali e danno erariale.

La presente iniziativa viene proposta per le valutazioni economico-finanziarie, contabili, amministrative, contrattuali, ispettive e anticorruzione di rispettiva competenza degli organi destinatari. Essa non costituisce rinuncia, limitazione o assorbimento di ulteriori azioni che Altvelox, il sottoscritto o gli utenti della strada eventualmente interessati potranno intraprendere in sede penale, civile, amministrativa, contabile o innanzi ad altre Autorità competenti, qualora dagli atti acquisiti, dalle risposte degli enti o dagli accertamenti svolti emergano ulteriori profili di responsabilità.

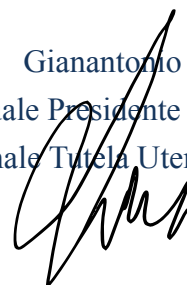
Resta quindi espressamente riservata ogni successiva iniziativa, anche in ambito penale, ove risultino elementi oggettivi relativi alla formazione o utilizzazione di atti non conformi, alla mancata ostensione di documenti dovuti, alla gestione dei proventi, alla prosecuzione dell'attività sanzionatoria in assenza dei necessari presupposti tecnici o giuridici, ovvero ad altri fatti che le Autorità competenti riterranno rilevanti.

Si allega documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio

Con osservanza

Roma, 10 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
in proprio e quale Presidente pro tempore di
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ve0550000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; protocollo@pec.anticorruzione.it;
gabinetto.ministro@pec.interno.it; dait.prot@pec.interno.it;
usg@mailbox.governo.it; dipps001.0000@pecps.interno.it;
dipps001.0210@pecps.interno.it; iga@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it;
dip.infrarete@pec.mit.gov.it
Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari,
contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla
riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750,
Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di
omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei
rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati,
della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile
danno erariale.
Allegati: Esposto-Denuncia Meolo 10.07.26.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/07/2026 alle ore 08:12:55 (+0200) il messaggio "esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a:
dipps001.0210@pecps.interno.it ("posta certificata")
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
dip.infrarete@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
usg@mailbox.governo.it ("posta certificata")
veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata")
dipps001.0000@pecps.interno.it ("posta certificata")
iga@pec.interno.it ("posta certificata")
protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")
ve0550000p@pec.gdf.it ("posta certificata")
dait.prot@pec.interno.it ("posta certificata")
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 10/07/2026 at 08:12:55 (+0200) the message

"esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." sent by "altvelox@legalmail.it"

and addressed to:

dipps001.0210@pecps.interno.it ("posta certificata")

dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")

ve0220000p@pec.gdf.it ("posta certificata")

dip.infrarete@pec.mit.gov.it ("posta certificata")

usg@mailbox.governo.it ("posta certificata")

veneto.procura@corteconticert.it ("posta certificata")

gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata")

dipps001.0000@pecps.interno.it ("posta certificata")

iga@pec.interno.it ("posta certificata")

protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata")

ve0550000p@pec.gdf.it ("posta certificata")

dait.prot@pec.interno.it ("posta certificata")

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2026 alle ore 08:12:59 (+0200) il messaggio "esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 10/07/2026 at 08:12:59 (+0200) the message "esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." from "altvelox@legalmail.it" and addressed to "protocollo@pec.anticorruzione.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ve0550000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; protocollo@pec.anticorruzione.it;
gabinetto.ministro@pec.interno.it; dait.prot@pec.interno.it;
usg@mailbox.governo.it; dipps001.0000@pecps.interno.it;
dipps001.0210@pecps.interno.it; iga@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it;
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Allegati: Esposto-Denuncia Meolo 10.07.26.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:13 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/07/2026 alle ore 08:13:00 (+0200) il messaggio "esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "veneto.procura@corteconticert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Delivery pec notification

On 10/07/2026 at 08:13:00 (+0200) the message "esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." from "altvelox@legalmail.it" and addressed to "veneto.procura@corteconticert.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ve0550000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; protocollo@pec.anticorruzione.it;
gabinetto.ministro@pec.interno.it; dait.prot@pec.interno.it;
usg@mailbox.governo.it; dipps001.0000@pecps.interno.it;
dipps001.0210@pecps.interno.it; iga@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it;
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Allegati: Esposto-Denuncia Meolo 10.07.26.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:13 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **10/07/2026** alle ore **08:13:03 (+0200)** il messaggio
"esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." proveniente da **"altvelox@legalmail.it"**
ed indirizzato a **"ve0550000p@pec.gdf.it"**

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **10/07/2026** at **08:13:03 (+0200)** the message
"esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." sent from **"altvelox@legalmail.it"**
and addressed to **"ve0550000p@pec.gdf.it"**

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ve0550000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; protocollo@pec.anticorruzione.it;
gabinetto.ministro@pec.interno.it; dait.prot@pec.interno.it;
usg@mailbox.governo.it; dipps001.0000@pecps.interno.it;
dipps001.0210@pecps.interno.it; iga@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it;
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Allegati: Esposto-Denuncia Meolo 10.07.26.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Namirial S.p.A." <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:13 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Il giorno **10/07/2026** alle ore **08:13:03 (+0200)** il messaggio
"esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." proveniente da **"altvelox@legalmail.it"**
ed indirizzato a **"ve0220000p@pec.gdf.it"**

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

DELIVERY RECEIPT

On **10/07/2026** at **08:13:03 (+0200)** the message
"esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale." sent from **"altvelox@legalmail.it"**
and addressed to **"ve0220000p@pec.gdf.it"**

has been delivered to the destination mailbox.

Message ID: 6E898438.01BB5AD1.4AA85B29.FB80120E.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: venerdì 10 luglio 2026 08:12 (GMT+02:00)
A: ve0220000p@pec.gdf.it; ve0550000p@pec.gdf.it;
veneto.procura@corteconticert.it; protocollo@pec.anticorruzione.it;
gabinetto.ministro@pec.interno.it; dait.prot@pec.interno.it;
usg@mailbox.governo.it; dipps001.0000@pecps.interno.it;
dipps001.0210@pecps.interno.it; iga@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it;
dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Oggetto: esposto-denuncia per accertamenti economico-finanziari, contabili, amministrativi, contrattuali e anticorruzione in relazione alla riattivazione dell'autovelox installato sulla S.R. 89 ?Treviso Mare?, km 15+750, Comune di Meolo, direzione Treviso, asseritamente privo di decreto di omologazione. Verifica dei presupposti di incidentalità, del decreto prefettizio, dei rapporti economici tra Comune di Meolo, Veneto Strade S.p.A. e soggetti privati, della gestione dei proventi sanzionatori, degli eventuali rimborsi e del possibile danno erariale.

Allegati: Esposto-Denuncia Meolo 10.07.26.pdf, C.I. SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.